



Comune di Cadoneghe  
Provincia di Padova

# COMUNE DI CADONEGHE

PROVINCIA DI PADOVA

## REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di C.C. n. 83 del 20.12.1996

Modificato con delibera di C.C. n. 75 del 05.12.2005

Modificato con delibera di C.C. n. 82 del 18.12.2009

Modificato con delibera di C.C. n. 37 del 08.07.2010

Modificato con delibera di C.C. n. 12 del 28.03.2012

Nuovo Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 118 del 27.12.2017

## INDICE

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>6</b>
Art.1 - Oggetto	6
Art. 2 - Definizioni	6
Art. 3 - Competenze	7
Art. 4 - Responsabilità	8
Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento	8
Art. 6 - Soggetti aventi facoltà di disporre	8
Art. 7 - Comunicazioni	9
Art. 8 - Atti a disposizione del pubblico	9
<b>CAPO II - DECESSI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI</b>	<b>9</b>
Art. 9 - Accertamento dei decessi – Cause di morte – Dichiarazione di morte	9
Art. 10 - Decesso in abitazione	10
Art. 11 - Deposizione della salma nel feretro	10
Art. 12 - Verifica e chiusura feretri	10
Art. 13 - Trasporti funebri	10
Art. 14 - Trasporti all'estero o dall'estero	11
Art. 15 - Trasporto di ceneri e resti	11
<b>CAPO III - CIMITERO E SEPOLTURE</b>	<b>12</b>
Art. 16 - Disposizioni generali – vigilanza	12
Art. 17 - Reparti speciali nel cimitero	12
Art. 18 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	12
Art. 19 - Campi di inumazione	13
Art. 20 - Ossario e cinerario comune- area per la dispersione delle ceneri	13
Art.21 - Servizio di osservazione e obiteriale –camera mortuaria	14
Art. 22 - Piano regolatore cimiteriale	14

Art. 23 - Tipologie di sepolture	15
<b>CAPO IV - OPERAZIONI CIMITERIALI</b>	<b>15</b>
Art 24 - Inumazioni	15
Art. 25 - Tumulazioni	16
Art. 26 - Esumazioni ordinarie	16
Art. 27 - Esumazione straordinaria	16
Art. 28 - Estumulazione ordinaria	17
Art. 29 - Estumulazioni straordinarie	17
Art. 30 - Preavvisi di operazioni cimiteriali ordinarie	17
Art. 31 - Esito delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie	17
Art. 32 - Oggetti da recuperare	18
Art. 33 - Disponibilità dei materiali	18
<b>CAPO V - LA CREMAZIONE</b>	<b>19</b>
Art. 34 - Crematorio	19
Art. 35 - Autorizzazione alla cremazione	19
Art. 36 - Urne: caratteristiche e destinazioni	20
Art. 37 - Affidamento di urna	20
Art. 38 - Dispersione delle ceneri	20
Art. 39 - Il registro per la cremazione	21
<b>CAPO VI - CONCESSIONE</b>	<b>21</b>
Art.40 - Concetto di concessione	21
Art. 41 - Modalità di concessione	22
Art. 42 - Cappelline di famiglia	23
Art. 43 - Decadenza della concessione	24
Art. 44 - Concessioni – durata e rinnovi	25
Art. 45 - Rinuncia alla concessione-rimborsi	25

Art. 46 - Subentri	26
<b>CAPO VII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI</b>	<b>26</b>
Art. 47 - Accesso al cimitero	26
Art. 48 - Permessi di costruzione	26
Art. 49 - Modalità per il rilascio dei permessi	26
Art. 50 - Caratteristiche tecniche di costruzione	26
Art. 51 - Materiale di scavo	27
Art. 52 - Deposito materiali e modalità di esecuzione dei lavori	27
Art. 53 - Lampade votive	28
Art. 54 - Posa lapidi – iscrizioni	28
<b>CAPO VIII - ATTIVITÀ FUNEBRE</b>	<b>28</b>
Art. 55 - Attività funebre	29
Art. 56 - Casa funeraria	29
Art. 57 - Sala del commiato	30
<b>CAPO XI - POLIZIA DEI CIMITERI</b>	<b>30</b>
Art. 58 - Orario	30
Art. 59 - Disciplina dell'ingresso	30
Art. 60 - Divieti speciali	30
Art. 61 - Riti funebri	31
Art. 62 - Epigrafi, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	31
Art. 63 - Fiori e piante ornamentali	31
Art. 64 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	31
<b>CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE</b>	<b>32</b>
Art. 65 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	32
Art. 66 - Efficacia delle disposizioni del regolamento	32
Art. 67 - Pregresse sepolture private a tumulazione a carattere perpetuo	32

<b>Art. 68 - Cautele</b>	<b>33</b>
<b>Art. 69 - Sanzioni</b>	<b>33</b>
<b>ALLEGATO A - LUCE VOTIVA. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA</b>	<b>34</b>

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e in applicazione della circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, della Legge 30/03/2001 n. 130, del D.P.R. 15/07/2003 n. 254, della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 e alle disposizioni comunitarie emanate in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria. Per tali servizi si intendono quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri.

### Art. 2 - Definizioni

- Cadavere: corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale;
- Camera mortuaria: luogo dove sosta il feretro prima della sepoltura o cremazione;
- Cassetta resti ossei: contenitore di ossa;
- Casa funeraria: struttura gestita da soggetti autorizzati all'attività funebre che gestisce, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, dove si svolgono le attività di osservazione, conservazione, trattamento, custodia ed esposizione della salma nonché le attività proprie della sala del commiato;
- Ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti umani;
- Cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere, ossa o resti umani in cenere, tramite procedimento termico;
- Cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- Esumazione: recupero dei resti mortali da sepoltura in fossa nel terreno;
- Estumulazione: recupero dei resti mortali di un cadavere, sepolto in loculo o tomba di famiglia;
- Feretro: insieme della bara o cassa e del cadavere ivi contenuto;
- Inumazione: sepoltura di un feretro a terra;
- Loculo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro;

- Medico necroscopo: certifica la morte della persona;
- Ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- Ossario: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- Ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- Prodotti del concepimento: prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane;
- Prodotti abortivi: prodotti del concepimento di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti;
- Resti mortali: si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
- Sala del commiato: struttura destinata, a richiesta degli aventi titolo, a ricevere e custodire, per brevi periodi, nonché esporre il feretro per riti di commemorazione e di commiato;
- Sepoltura: l'operazione cimiteriale a cui è destinato il cadavere, i resti mortali, le ossa e le ceneri sia essa che a sistema di inumazione, tumulazione o dispersione;
- Urna cineraria: contenitore delle ceneri derivanti dalla cremazione del cadavere, ossa, resti.

### **Art. 3 - Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria svolge le attività di autorizzazione, non riservate dalla legge al Sindaco o ad altri organi e adotta ogni provvedimento amministrativo e tecnico in materia di cimiteri e di servizi funebri.
3. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni materia:
  - a) per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica: il servizio tecnico LL.PP. ed il servizio tecnico Manutenzioni;
  - b) per la vigilanza generale: il custode cimiteriale;
  - c) per le funzioni di pubblica sicurezza: il servizio di Polizia Municipale.
4. In relazione alla natura, i servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti in economia e/o a mezzo di impresa individuata con procedura di gara o del servizio individuato dalla competente USL.

#### **Art. 4 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal testo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Per le operazioni, i servizi e le concessioni cimiteriali si applicano, ove per le stesse non sia espressamente prevista dalla legge o dal presente regolamento la gratuità, le tariffe determinate dalla Giunta Comunale.
2. Tra i servizi ed operazioni gratuite sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di deposito di osservazione per il periodo prescritto dalla legge;
  - c) la deposizione di ossa in ossario comune e di ceneri in cinerario comune;
  - d) la dispersione delle ceneri in area di dispersione;
  - e) l'iscrizione nel registro della cremazione;
  - f) il recupero e relativo trasporto delle salme su richiesta dell'autorità giudiziaria o sanitaria;
  - g) il servizio funebre, la fornitura della cassa e l'inumazione in campo comune, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia in condizioni di difficoltà economica, quando questa condizione sia dichiarata da relazione dei servizi sociali.
3. Il Consiglio Comunale, con atto di indirizzo, può individuare servizi da erogarsi gratuitamente o a tariffa agevolata al sussistere di determinate condizioni.

#### **Art. 6 - Soggetti aventi facoltà di disporre**

1. Nella disposizione della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, purché non in contrasto con le disposizioni di legge, anche in termini di individuazione della persona che disporrà degli stessi.
2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, unito civilmente, convivente di fatto (in presenza di disposizione scritta e autografa), figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado ai sensi del Codice Civile, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Chi esercita questa funzione è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
3. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.
4. La priorità prevista dal precedente comma 2 del presente articolo non opera in presenza di cessazione effetti civili o scioglimento del matrimonio.

5. Per quanto riguarda la manifestazione di volontà per la cremazione di cadavere, la deposizione e conservazione dell'urna cineraria o la dispersione delle ceneri, si osservano le disposizioni previste nella Legge n. 130 del 30 marzo 2001, e nella Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010, oltre che le disposizioni previste dalla Legge 76/2016.

#### **Art. 7 - Comunicazioni**

1. Le comunicazioni da parte dei Servizi Cimiteriali saranno inviate al recapito indicato nell'atto della concessione o nella richiesta di autorizzazioni rilasciate dai servizi cimiteriali stessi.
2. Il concessionario o il referente indicato ha l'onere di comunicare ogni variazione ai Servizi Cimiteriali.
3. In caso di decesso del concessionario o del referente, tale onere ricade agli aventi titolo.

#### **Art. 8 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il servizio di custodia del Cimitero di Cadoneghe è tenuto su supporto cartaceo il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 in duplice esemplare perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale dei Servizi Cimiteriali e nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi Legge n. 241 del 7.8.1990.

## **CAPO II - DECESSI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 9 - Accertamento dei decessi – Cause di morte – Dichiarazione di morte**

Per ciò che riguarda l'accertamento dei decessi e della loro causa, nonché le modalità per rendere la dichiarazione di morte, si applicano le disposizioni di cui alle norme e regolamenti statali e/o regionali che disciplinano specifici aspetti rilevanti in ambito mortuario e funerario. Si osservano, inoltre, le prescrizioni impartite dall'Azienda ULSS competente in materia di medicina necroscopica, ai sensi della L.R. n. 18/2010.

#### **Art. 10 - Decesso in abitazione**

1. Dopo la constatazione di morte, nel caso in cui il decesso avvenga presso un'abitazione, coloro che vi risiedono possono disporre che la salma sia trasferita presso la struttura obitoriale o altro luogo autorizzato, anche ubicato in un comune diverso, sempre che non ricorrano situazioni o fatti di pregiudizio per l'igiene e sanità pubblica; in questo caso la segnalazione deve essere inoltrata all'Azienda Ulss, che disporrà limitazioni al trasferimento.
2. Il trasferimento deve essere eseguito da un'impresa funebre, incaricata dai richiedenti ed effettuato in modo tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, assicurando la sorveglianza a tale scopo durante tutto il tragitto.

#### **Art. 11 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Trascorso il periodo di osservazione – cioè il tempo che intercorre tra la morte e l'accertamento del medico necroscopo – la salma può essere rimossa per la deposizione nel feretro.
2. I feretri hanno le caratteristiche definite dalla normativa statale per tipologia di sepoltura, per ciò che riguarda lo spessore, i materiali e le modalità costruttive. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione delle generalità, data di nascita e di morte del defunto.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o avvolta in lenzuola.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuola imbevuto di soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ULSS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 12 - Verifica e chiusura feretri**

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### **Art. 13 - Trasporti funebri**

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento di cadavere o resti mortali, dal luogo di decesso, dal luogo di rinvenimento, eventuale tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione. Il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione e quindi fino all'emissione del certificato necroscopico, non costituisce trasporto funebre.

2. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune. Il trasporto è eseguito da imprese regolarmente costituite e in possesso dei requisiti richiesti per il tipo di attività svolta.
3. L'attività funebre è svolta in regime di libero mercato con la facoltà per i familiari di scegliere liberamente l'impresa a cui affidare il servizio.
4. Il feretro è preso in consegna dall'addetto al trasporto che svolge la funzione di incaricato di pubblico servizio. Il feretro è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto quando previsto, di autorizzazione al seppellimento e se necessario, degli altri in relazione alla destinazione. L'addetto al trasporto consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. L'orario, le modalità, i percorsi dei trasporti funebri sono soggetti ad autorizzazione come eventuali cerimonie, diverse dalle rituali. È vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Nel caso speciale di concorso assai numeroso di persone saranno adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a garantire lo svolgimento del corteo.
6. L'autorizzazione alla tumulazione, inumazione e cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto ai sensi dell'art. 23 della L.R. 18/2010.
7. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune è autorizzato con provvedimento amministrativo del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero del Comune di sepoltura in caso di cadavere esumato o estumulato.

#### **Art. 14 - Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D n. 1379 del 01/07/1937, o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Decreto.

#### **Art. 15 - Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri e/o di ossa umane.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

## CAPO III - CIMITERO E SEPOLTURE

### **Art. 16 - Disposizioni generali – vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 e L.R. 18/2010.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede o a mezzo di personale dipendente a ciò incaricato o tramite concessione a terzi anche solo per singoli servizi.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di cadaveri, di resti, di ossa, di ceneri, sono riservate al personale addetto al cimitero e al personale della ditta incaricata a tali operazioni.
5. Competono esclusivamente al Comune e alla ditta incaricata le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990.
6. Le operazioni cimiteriali operate da imprese funebri in cappelle private sono autorizzate dal Comune su comunicazione del concessionario.

### **Art. 17 - Reparti speciali nel cimitero**

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie a tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

### **Art. 18 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i resti mortali, le ossa, le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Si intendono a carattere privato tutte le sepolture diverse dall'inumazione nei campi comuni e campi speciali.
2. Indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte sono parimenti ricevuti i cadaveri, i resti mortali, le ossa, le ceneri:
  - a) delle persone che sono state residenti nel Comune;
  - b) delle persone che hanno parenti o affini fino IV grado residenti nel Comune o sepolti nel cimitero;
  - c) delle persone residenti nel Comune di Padova (Isola di Torre) e di Vigonza (Peraga) a condizione che appartengano rispettivamente alle parrocchie di S. Antonino e S. Andrea;
  - d) delle persone aventi titolo ad una sepoltura privata nel cimitero;
  - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;

3. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti mortali, le ossa, le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 17, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli aventi titolo ai sensi dell'art. 6.
4. Le domande per la sepoltura, indirizzate al Servizio Cimiteriale, devono indicare:
  - a) le generalità anagrafiche del richiedente;
  - b) le generalità anagrafiche del defunto;
  - c) il requisito per il riconoscimento del diritto alla sepoltura;
  - d) la tipologia di sepoltura richiesta.

La domanda può essere effettuata anche dall'Impresa di Onoranze Funebri che documenti l'incarico alle esequie funebri.

Nel caso in cui il defunto non abbia avuto in vita nessun parente prossimo, le formalità di cui sopra potranno essere espletate dall'Impresa di Onoranze Funebri o da persona appositamente incaricata dal defunto quando ancora in vita con incarico documentato attraverso dichiarazione olografa autenticata, atto notorio o testamento; in mancanza si procede all'inumazione.

#### **Art. 19 - Campi di inumazione**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10 di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 4, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di mt. 0,70 di larghezza, mt 1,60 di lunghezza e cm 20 di altezza e/o di una lapide secondo quanto indicato dall'art. 54
5. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione dello stato di decoro, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

#### **Art. 20 - Ossario e cinerario comune- area per la dispersione delle ceneri**

1. L'ossario comune è destinato alla raccolta, in forma indistinta, dei resti ossei di defunti per i quali, dopo l'esumazione o l'estumulazione ordinaria, non è richiesta dagli aventi titolo diversa sistemazione.
2. Il cinerario comune è destinato ad accogliere, in forma indistinta o in urna, le ceneri dei defunti cremati per i quali non è richiesta dagli aventi titolo altra destinazione. L'accoglimento delle ceneri può essere effettuato anche nell'ossario comune.

3. L'area per la dispersione delle ceneri accoglie le urne in materiale biodegradabile di ceneri che possono essere interrate su precisa disposizione del defunto.

#### **Art.21 - Servizio di osservazione e obiteriale –camera mortuaria**

1. I servizi di osservazione e obiteriale sono effettuati presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio autorizzato e rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione nel caso queste non possano essere effettuate immediatamente. Qualora la camera mortuaria non sia provvista di impianto di raffreddamento la sosta deve essere limitata al tempo strettamente necessario e compatibile alla capacità fisica di accoglimento del feretro.
3. Sono accolte nella camera mortuaria anche le cassette di ossa e le urne cinerarie per le quali non è possibile l'immediata sepoltura e/o in attesa delle indicazioni dei familiari.
4. Le caratteristiche tecniche di detti locali sono previste dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.
5. Nella camera mortuaria non è ammesso l'accesso da parte di persone estranee.

#### **Art. 22 - Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
2. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto al parere preliminare dei componenti i servizi dell'USL.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle attuali maggiori disponibilità di posti salma a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione;
  - b) campi per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - c) cellette ossario;
  - d) nicchie cinerarie;
  - e) ossario comune;
  - f) cinerario comune;
  - g) camera mortuaria
  - h) area dispersione ceneri.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, e le relative dimensioni. Ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni della tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **Art. 23 - Tipologie di sepolture**

Nel cimitero di Cadoneghe sono possibili le seguenti tipologie di sepolture:

- a) inumazioni nei campi di sepoltura;
- b) inumazioni nei campi speciali di resti mortali, di prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi;
- c) tumulazioni nei loculi comunali dati in concessione secondo la disponibilità e le modalità di assegnazione prestabilite dal successivo art. 41;
- d) tumulazioni di cassette contenenti le ossa o le urne cinerarie in ossari comunali dati in concessione;
- e) tumulazioni in cappelline di famiglia non interrate costruite in aree, appositamente lottizzate;
- f) interrimento di urna cineraria secondo le previsioni dall'art. 24 comma 3;
- g) dispersione ceneri in area di dispersione;
- h) conferimento di ossa e ceneri in ossario-cinerario comune.

## **CAPO IV - OPERAZIONI CIMITERIALI**

### **Art 24 - Inumazioni**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono esclusivamente in comuni e speciali:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente, ad eccezione dei diritti fissati dalla Giunta Comunale nei casi in cui non sia prevista una esenzione documentata;
  - b) sono speciali le sepolture effettuate nei reparti speciali di cui al precedente art.17 comma 1.
2. Le sepolture dei fanciulli fino ai dieci anni si effettuano in una sezione specifica del campo di inumazione e seguono le caratteristiche definite nell'art. 73 del D.P.R. 285/90. Non sono soggette a esumazione ordinaria.
3. Le urne cinerarie possono essere interrate all'interno del franco di terreno sopra il feretro inumato di familiari, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento. Le urne sono inserite in contenitori di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici quale a titolo esemplificativo cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il pozzetto potrà essere collocato nella tomba solo se reso accessibile senza dover ricorrere alla rimozione della piastra di copertura, escludendo le zone riservate al camminamento. L'interrimento potrà essere concesso esclusivamente in caso di decisione unanime di consenso di tutti gli aventi diritto di entrambi i defunti per un

massimo di una sola urna cineraria per sepoltura. L'urna cineraria segue la scadenza della sepoltura primaria, con le conseguenze relative in caso di esumazione.

#### **Art. 25 - Tumulazioni**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo VI del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro; le dimensioni sono indicate nelle disposizioni nazionali specifiche in materia.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.
5. I loculi possono contenere un solo feretro e, solo qualora ricorrono con il defunto tumulato vincoli di coniugio, unione civile, convivenza di fatto o parentela o affetto può essere autorizzata la collocazione di una o più cassette di resti o urne cinerarie. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata unitamente al consenso del concessionario o di un suo erede o comunque un avente titolo.
6. La collocazione di urne e cassette può essere autorizzata sia o meno presente un feretro.

#### **Art. 26 - Esumazioni ordinarie**

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè n. 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco. I feretri sono esumati a cura degli operatori cimiteriali o incaricati dal Comune secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale, previa stesura da parte del Responsabile di apposito tabulato.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile il periodo intercorrente tra il mese di febbraio e il mese di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 27 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate per trasferimento ad altre sepolture o a un altro cimitero, può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, sentita la competente Usl.
2. La richiesta può essere autorizzata solo qualora sia manifesta la volontà in tal senso di tutti gli aventi titolo, ai sensi dell'art. 6, ovvero qualora il richiedente dimostri con titolo idoneo di agire in nome e per conto dei cointeressati. L'autorizzazione è soggetta al pagamento della tariffa.
3. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90 e quindi con esclusione del periodo da maggio a settembre.

4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
5. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

#### **Art. 28 - Estumulazione ordinaria**

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o su richiesta dei familiari trascorsi n. 20 anni dalla tumulazione del cadavere.  
In caso di estumulazioni ordinarie, richieste dall'avente titolo, tutte le spese inerenti e conseguenti sono a carico dello stesso. L'autorizzazione è soggetta al pagamento dell'apposita tariffa prevista.
2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o incaricati dal Comune secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale previa stesura da parte del Responsabile di apposito tabulato.
3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 29 - Estumulazioni straordinarie**

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni. La richiesta deve essere presentata al Responsabile dei Servizi Cimiteriali dal coniuge o dal parente più prossimo del defunto ai sensi del precedente art. 6 e l'autorizzazione è soggetta al pagamento della tariffa prevista.
  - b) su ordine dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Polizia mortuaria in qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, sentito il competente Servizio Sanitario.

#### **Art. 30 - Preavvisi di operazioni cimiteriali ordinarie**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie hanno luogo a partire almeno dal decimo giorno successivo alla comunicazione dell'inizio delle operazioni. Le comunicazioni del Servizio cimiteriale sono inviate ai soggetti come indicato nel precedente articolo 7.
2. L'Amministrazione non assume responsabilità per mancate comunicazioni al concessionario o al referente, dovute a recapiti o nominativi errati o non tempestivamente aggiornati.
3. Nel caso in cui il concessionario o gli altri aventi titolo non siano reperibili, sarà sufficiente l'esposizione di cartelli di avviso in prossimità delle sepolture da estumulare o esumare 3 mesi prima della data prefissata, fatte salve esigenze urgenti o indifferibili.
4. Nel caso in cui non sia reperibile il concessionario o i familiari del defunto, si procederà d'ufficio alla sepoltura nel campo indecomposti, se la salma non è mineralizzata o in ossario comune, se la salma è mineralizzata.

#### **Art. 31 - Esito delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie**

1. I resti mortali non completamente mineralizzati sono:

- a) avviati per l'inumazione in campo indecomposti previa apertura della cassa di zinco;
  - b) avviati, su richiesta degli aventi titolo, alla cremazione purché, previa asportazione dell'eventuale cassa di zinco, raccolti in contenitore combustibile. La destinazione delle ceneri sarà disposta dai familiari e collocate in ossari, fosse, loculi e in cinerario comune. Per l'avvio in cremazione devono essere raccolte le informazioni relative all'esistenza o meno di pace-maker. L'eventuale rimozione del pace-maker sarà a carico dell'avente titolo.
2. Le ossa eventualmente rinvenute vengono raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che non vi sia una specifica richiesta, da parte degli aventi diritto, per raccoglierle in cassettoni di zinco e tumulate in ossario o in loculo o in cappelline di famiglia o trasportate in altro cimitero.
  3. È consentita, su richiesta dei familiari, la cremazione delle ossa e la destinazione delle ceneri in ossari, loculi, cappelle familiari, fosse con le modalità art. 24 comma 3.
  4. Nel caso in cui non sia reperibili i familiari del defunto, si procederà d'ufficio alla sepoltura nel campo indecomposti, se la salma non è mineralizzata, o in ossario comune, se la salma è mineralizzata.

### **Art. 32 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ai sensi art. 6 possono darne avviso al responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Art. 33 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservati dal Comune all'interno del cimitero, all'esterno o in altro luogo idoneo.

## CAPO V - LA CREMAZIONE

### **Art. 34 - Crematorio**

La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, resti umani, ossa, tramite un procedimento termico, in cenere. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### **Art. 35 - Autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato del medico necroscopo ovvero un nulla osta dell'autorità giudiziaria; è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dagli aventi titolo ai sensi del precedente art. 6, attraverso le seguenti modalità:
  - a) la disposizione testamentaria del defunto, debitamente pubblicato;
  - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri assistiti;
  - c) in mancanza della disposizione testamentaria la volontà espressa del coniuge, unito civilmente, convivente di fatto o, in difetto, del parente più prossimo o in caso di concorrenza di più parenti della maggioranza assoluta degli stessi individuati ai sensi del codice civile.
2. In caso di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso, l'ex coniuge non ha più titolo per manifestare la volontà alla cremazione dell'ex coniuge premorto.
3. Per i minori e per le persone interdette vale la volontà manifestata dai legali rappresentanti.
4. È consentito redigere il processo verbale di volontà alla cremazione presso la residenza dell'avente titolo qualora esistessero gravi motivi di salute e in accordo con l'ufficiale dello stato civile.
5. Il processo verbale può essere redatto presso il Comune di residenza del defunto, degli aventi titolo, o di decesso. Il processo verbale deve essere inviato al Comune di decesso.
6. L'autorizzazione alla cremazione di resti mortali o di ossa decorso il periodo di ordinaria inumazione di n. 10 anni o di ordinaria tumulazione di n. 20 anni è di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile di sepoltura a seguito dell'istanza presentata dai soggetti individuati al punto 1 lettera C. In questo caso non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

### **Art. 36 - Urne: caratteristiche e destinazioni**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in un'apposita urna cineraria sigillata che deve contenere le ceneri di una sola salma e riportare all'esterno le generalità del defunto.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione. A richiesta degli interessati l'urna cineraria può essere tumulata in ossario debitamente concesso o in cappellina privata, oppure interrata in spazi a ciò destinati. E' ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati come previsto nell' art. 24 comma 3.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. In caso di mancata disposizione degli aventi titolo in merito alla collocazione definitiva di urne, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, previa diffida scritta agli stessi, dispone entro 60 giorni dal ricevimento della diffida stessa, la collocazione delle ceneri nell'ossario-cinerario comunale.

### **Art. 37 - Affidamento di urna**

1. L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avviene sulla base delle disposizioni scritte del defunto o in mancanza di queste, può essere richiesto dall'avente titolo in base all'art. 6 di questo regolamento, con il consenso scritto degli eventuali altri aventi titolo. Il consenso è necessario anche qualora il richiedente l'affidamento sia soggetto diverso da quelli indicati.
2. L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario coincidente alla sua residenza legale o domicilio, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Le condizioni per l'affidamento sono sottoscritte per accettazione nell'istanza presentata al Responsabile del Servizio cimiteriale per l'autorizzazione.
3. L'affidamento in abitazione è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero. È in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna affidata.
4. Nel caso di cambio di abitazione o residenza, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.

### **Art. 38 - Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cadoneghe nel quale è prevista, su istanza degli aventi titolo indicando il soggetto incaricato della dispersione e il luogo.
2. Lo spargimento in area cimiteriale o in natura avviene in conformità della scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto ai sensi della legge 130/2001 a mezzo di disposizioni testamentarie o iscrizione a associazione riconosciuta attestata dal legale rappresentante. Se la dispersione riguarda le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori o in mancanza al tutore. Se si tratta di soggetto interdetto, la scelta è fatta dal tutore.
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dall'avente titolo ai sensi art. 6 del presente regolamento, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione o in mancanza da personale incaricato dal Comune.

4. La dispersione delle ceneri è consentita in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
5. La dispersione in area cimiteriale avviene per interrimento di urna biodegradabile, a opera di familiare identificato ai sensi art. 6 di questo Regolamento o in assenza di un operatore cimiteriale.
6. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, individua le aree all'interno del territorio comunale in cui è consentita la dispersione delle ceneri che, in ogni caso, è vietata all'interno dei centri abitati.
7. L'esecutore della dispersione delle ceneri, diverso da quello cimiteriale, deve attestare con apposito verbale dell'avvenuta operazione indicando che la medesima è avvenuta nel luogo ed ora autorizzata. Diversamente, nel caso di dispersione nell'area cimiteriale il verbale è redatto dal dipendente comunale addetto alla sorveglianza dei cimiteri.

#### **Art. 39 - Il registro per la cremazione**

1. È istituito presso il Comune di Cadoneghe il registro per la cremazione. In esso sono annotate le modalità con cui il cittadino richiedente manifesta, tramite apposito modulo, la volontà di essere cremato. La registrazione può in qualsiasi momento essere revocata dall'interessato.
2. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, ma ha la funzione di pubblicità post-morte della volontà espressa nelle forme di legge previste e può recare la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, in forma di testamento olografo; in questo caso dovrà indicare la persona incaricata della pubblicazione del testamento presso un notaio. In caso di mancata attivazione per la pubblicazione, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione. In ogni caso nessuna spesa può essere posta a carico del Comune.
4. In caso di trasferimento di residenza è onere dell'interessato provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal Comune di nuova iscrizione anagrafica.

## **CAPO VI - CONCESSIONE**

#### **Art.40 - Concetto di concessione**

1. Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione. Si intendono a carattere privato tutte le sepolture diverse dall'inumazione nei campi comuni e nei campi speciali.

2. Con la concessione il Comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare o area da adibire a sepoltura con diritto d'uso temporaneo di cui agli artt. dal 90 al 94 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90. Tale diritto non è commerciabile né alienabile.
3. Il concessionario può usare con i vincoli del Regolamento, della sepoltura particolare o dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e la situazione delle opere ed aree attigue, che il Comune può, in ogni tempo, modificare ed impiegare.
4. La concessione può essere soggetta:
  - a) a revoca per esigenze di pubblico interesse. In tal caso deve essere assegnata dal Comune altra area o sistemazione equivalente;
  - b) a decadenza nei casi di cui l'art. 43 nonché per l'inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, e per inadempienza alle clausole contrattuali;
  - c) rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura.
5. Con lo spostamento del cadavere, resti mortali o ceneri in altra sepoltura il manufatto torna in disponibilità del Comune, indipendentemente dagli anni di avvenuta sepoltura.
6. La concessione è subordinata alla osservanza delle norme, istruzioni, tariffe, attuali e future di qualsiasi natura in materia di concessione cimiteriale e di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e, per le concessioni novantanovenali e trentennali, delle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione.

#### **Art. 41 - Modalità di concessione**

1. La richiesta di concessione indica la sepoltura, le generalità del richiedente la concessione e quelle del defunto da tumulare. L'atto di concessione indica l'oggetto della concessione e la sua identificazione, la durata in anni della concessione, il concessionario, gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, il corrispettivo di concessione. La decorrenza delle concessioni si calcola dalla data dell'atto di concessione. Non potranno essere prese in considerazione richieste relative a sepolture occupate, anche se già decorso il termine di scadenza della concessione.
2. La concessione in uso delle sepolture individuali private è circoscritta alla sola salma per la quale viene richiesta la concessione, non può essere trasferita a terzi, ma retrocessa al Comune. Il diritto all'accesso in cimitero è regolato dall'art. 18 del presente regolamento.
3. I loculi e gli ossari possono essere concessi esclusivamente per la tumulazione di familiari deceduti. La concessione per la futura tumulazione di persone in atto viventi è consentita solo nei seguenti casi:
  - a) il coniuge, l'unito civilmente, il convivente di fatto o il genitore di un defunto, esclusivamente per la propria futura tumulazione nel loculo immediatamente successivo, secondo la numerazione di cui al successivo comma 4.
  - b) il richiedente ultrasettantenne esclusivamente per la propria futura tumulazione.
4. Per i loculi e gli ossari costruiti prima del 1996 è riconosciuta ai richiedenti la facoltà di scelta degli stessi, nei limiti in disponibilità. Per i loculi, gli ossari e le cellette cinerarie costruiti successivamente al 1996 l'assegnazione avviene secondo la numerazione progressiva assegnata in senso verticale partendo dal basso verso l'alto e viceversa .

5. La concessione di loculi per la traslazione di salme all'interno del cimitero è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) quando il coniuge, l'unito civilmente o in assenza, l'avente titolo ai sensi dell'art.6 fino al primo grado documenti con certificato medico condizioni tali che non consentono l'accesso al loculo già in concessione;
  - b) quando riguardi l'avvicinamento di defunti che in vita fossero legati da vincolo di matrimonio, unione civile, parentela entro il secondo grado, ovvero iscritti alla medesima famiglia anagrafica. In tali casi la richiesta di traslazione può essere autorizzata qualora sia resa manifesta volontà in tal senso da parte di tutti i soggetti che abbiano titolo ad esprimersi, ovvero qualora il richiedente dimostri con titolo idoneo di agire in nome e per conto dei cointeressati.
6. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere la sepoltura in buono stato manutentivo e in condizioni di decoro.
7. In caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste dal loculo, è fatto obbligo al concessionario di provvedere senza indugio e con oneri a proprio carico, al ripristino delle condizioni di perfetta impermeabilità del feretro e/o del loculo ed alla pulizia e disinfezione dell'area circostante. In difetto, l'Amministrazione comunale potrà disporre l'estumulazione del feretro e la reinumazione in campo comune.
8. Il concessionario, tramite impresa autorizzata a tali servizi, può richiedere l'autorizzazione alla posa di lapidi o ad effettuare iscrizione, qualora non vi provveda il coniuge o i parenti più prossimi al defunto. Può richiedere altresì l'attivazione del servizio di luce votiva per il manufatto del quale è concessionario.

#### **Art. 42 - Cappelline di famiglia**

1. Le aree per le sepolture private possono essere concesse in ogni tempo, secondo le disponibilità, a persona, ente, comunità. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di una cappellina funeraria di famiglia. Le concessioni a favore di persone relative ad aree per la costruzione di tombe di famiglia, cappelline, edicole e sarcofaghi recano indicazione che nelle stesse possono essere tumulati esclusivamente i concessionari, i loro coniugi, ascendenti, discendenti collaterali affini e altre persone, purché iscritte alla medesima famiglia anagrafica. Le concessioni di aree a favore di enti o comunità individuano esplicitamente i soggetti che possono esservi sepolti, in ogni caso rientranti tra i casi previsti dall'art. 18 comma 2. Per motivate ragioni di elevata riconoscenza della comunità locale nei confronti dei defunti, la Giunta Comunale può deliberare di concedere apposita deroga.
2. Il richiedente (o tutti i richiedenti nel caso in cui la domanda di concessione venga presentata da più soggetti) deve trovarsi nella condizione prevista dall'art. 18.
3. Le concessioni di aree per la costruzione di cappelline funerarie di famiglia, tombe di famiglia, edicole e sarcofaghi, impegnano alla presentazione del progetto, all'inizio ed ultimazione dei lavori entro i termini con le modalità e cautele fissati dal successivo articolo 48 e seguenti di questo Regolamento ed entro i termini previsti dall'atto di concessione. In nessun caso le predette aree potranno essere utilizzate dai concessionari per sepolture con il sistema dell'inumazione.

4. Le tombe di famiglia, le cappelle funerarie di famiglia, le edicole ed i sarcofagi, nell'ambito del periodo di durata novantennale della concessione del terreno su cui vengono edificate, possono essere legittimamente trasmesse solo agli eredi e successori legittimi e non possono, in alcun caso, essere fatte oggetto di commercio per scopo di lucro.
5. Il concessionario è sempre direttamente responsabile dei danni arrecati al comune o ai terzi derivanti dalla carente manutenzione, da vizi costruttivi o dipendenti dai lavori ed interventi sulla sepoltura eseguiti o commissionati da egli stesso.
6. In caso di più concessionari, dovrà essere indicato dagli stessi chi si assuma l'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla concessione. In mancanza, saranno ritenuti legittimati tutti i concessionari, disgiuntamente tra loro.
7. Se nell'atto di concessione non sono indicati specifici vincoli di sepoltura, il concessionario di cappelle di famiglia è legittimato a richiedere le sepolture dei titolari del diritto di sepolcro, nonché le operazioni cimiteriali opportune per un utilizzo ottimale della sepoltura, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Resta fermo il necessario consenso dei soggetti titolari del diritto ai sensi art. 6 di disporre delle salme o delle spoglie mortali che il concessionario intenda seppellire o disseppellire.

#### **Art. 43 - Decadenza della concessione**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
  - c) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per non reperibilità degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti dal presente Regolamento;
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui al presente Regolamento non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti.
  - e) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.
2. Qualora sia accertato il verificarsi delle condizioni sopra descritte, ai concessionari è notificata specifica diffida. Nel caso di non reperibilità del concessionario, sulla sepoltura è apposto apposito cartello-avviso.
3. Decorsi 3 mesi dalla data della notifica della diffida o dall'applicazione dell'avviso, è dichiarata la decadenza, con atto del Responsabile del Servizio, da notificarsi al concessionario in quanto reperibile; se il concessionario non è reperibile si pubblica l'atto all'Albo pretorio del Comune in due inserzioni successive della durata di 15 giorni, intercalate da un periodo di 10 giorni.
4. Pronunciata la scadenza dei menzionati, si procede alla estumulazione necessaria, con l'osservanza delle norme relative. I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune ed il feretro viene distrutto. Rilevandosi consigliabile la demolizione della sepoltura, si provvede di conseguenza, disponendo dell'area per nuove concessioni.

#### **Art. 44 - Concessioni – durata e rinnovi**

1. La durata della concessione è fissata:
  - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in 30 anni per i loculi;
  - c) in 30 anni per gli ossari.
2. A richiesta degli interessati, è consentito per i loculi solo un rinnovo per quindici anni, a condizione che nel loculo rimanga tumulata la salma che già vi era tumulata alla scadenza della concessione da rinnovarsi;
3. Il rinnovo della concessione di ossari individuali è consentito, a richiesta degli interessati, per un uguale periodo di tempo della concessione originaria;
4. La concessione di aree può essere rinnovata per una sola volta e per un uguale periodo di tempo.
5. Il pagamento delle relative tariffe di concessione verrà fissato dalla Giunta comunale.
6. In caso di carenza di loculi od ossari la Giunta comunale potrà sospendere la facoltà di rinnovo.
7. La richiesta di proroga può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e, di norma, entro i sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di proroga anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, fermo restando che detta proroga decorre, in ogni caso e a tutti gli effetti, dalla scadenza originaria.
8. La proroga può essere concessa, quando in un loculo sia tumulata una salma di persona deceduta da meno di vent'anni; in tal caso la proroga sarà commisurata al numero di anni mancanti al compimento del trentennio di tumulazione.

#### **Art. 45 - Rinuncia alla concessione-rimborsi**

1. La richiesta di trasferimento di salma da sepolture private per diversa sistemazione comporta la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura.
2. In caso di rinuncia, può essere presentata istanza di rimborso dell'importo versato all'atto della concessione. Le frazioni di anno non danno luogo a rimborso.
3. Il rimborso che sarà liquidato solo dopo la riduzione in pristino del manufatto, è calcolato sulla base delle seguenti quote:
  - a) rinunce a concessioni trentennali effettuate tra il primo e il settimo anno: 2/3 del corrispettivo;
  - b) rinunce a concessioni trentennali effettuate tra l'ottavo e il quindicesimo anno: 1/3 del corrispettivo;
  - c) rinunce a concessioni novantanovenali effettuate entro il cinquantesimo anno: 1/2 del corrispettivo.Nessun rimborso verrà riconosciuto per i loculi utilizzati da oltre 15 (quindici) anni e per concessioni novantanovenali effettuate oltre il cinquantesimo anno.
4. In caso di traslazione in altra sepoltura all'interno del cimitero di Cadoneghe ai sensi del precedente art. 41 comma 5, che comporti il rilascio di una nuova concessione d'uso, si potrà dar luogo a compensazione parziale o totale restando comunque escluso, in tal caso, ogni possibilità di rimborso della differenza.

#### **Art. 46 - Subentri**

1. In caso di decesso del concessionario, i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla concessione, a norma del presente regolamento o di altre fonti, si trasmettono agli aventi diritto.
2. In caso di più concessionari, essi hanno l'onere di indicare formalmente la persona tra loro che, ferma la responsabilità solidale di tutti, assuma l'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla concessione. In mancanza, saranno ritenuti legittimati tutti i concessionari, disgiuntamente tra loro.

### **CAPO VII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 47 - Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi e lavori similari, nonché per la resa di servizi che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
2. Detti imprenditori o ditte devono essere iscritte alle competenti categorie professionali o artigianali.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
5. L'amministrazione disciplina i permessi di accesso al cimitero di terzi per lo svolgimento di lavori o servizi. È in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni festivi nonché negli altri periodi che saranno disposti.

#### **Art. 48 - Permessi di costruzione**

Non può essere eseguita alcuna opera – nuova o modifica – senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito titolo abilitativo.

#### **Art. 49 - Modalità per il rilascio dei permessi**

1. La domanda, in modalità telematica, del titolo abilitativo per la costruzione di cappelline funerarie di famiglia, tombe di famiglia, edicole funerarie, deve essere corredata dai relativi disegni e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e del materiale impiegato.
2. Nei progetti debbono essere sviluppate le piante, la sezione e il prospetto, in scala a 1:20 ed un disegno che possa offrire una idea fedele dell'opera nel suo complesso.

#### **Art. 50 - Caratteristiche tecniche di costruzione**

1. Nella costruzione di cappelline funerarie di famiglia, tombe di famiglia, edicole funerarie e sarcofagi, e' prescritto all'esterno l'uso di pietra naturale.
2. In deroga al comma precedente, compatibile col carattere e la struttura della costruzione, può essere autorizzata l'esecuzione della muratura con l'impiego di mattoni pieni sabbiati di prima scelta, non gelivi, o in calcestruzzo con superfici a vista lavorate a superficie di cassero, trattate con prodotti atti a garantire l'impermeabilità'.

3. L'altezza sino alla linea di coronamento delle costruzioni di tipo isolato non deve essere superiore a mt. 5,00 dal piano di campagna del cimitero, fatte salve le disposizioni particolari definite a singola lottizzazione.
4. Ogni costruzione può essere edificata a filo con i margini dei viali, mentre deve distare almeno cm. 60 dalle sepolture o costruzioni limitrofe.
5. I loculi devono avere dimensioni interne non inferiori ai valori definiti dalla normativa nazionale.
6. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per consentire liberamente l'introduzione del feretro.
7. Le pareti perimetrali esterne che racchiudono i loculi, gruppi di loculi o di celle prefabbricate devono avere lo spessore minimo di cm. 15 e debbono essere realizzate in cemento armato gettato in opera.
8. I loculi costruiti con getti di calcestruzzo in opera, dovranno avere solette e pareti divisorie di spessore non inferiore a cm. 10 e le riprese dei getti dovranno essere eseguite in modo da garantirne la impermeabilità ai liquidi e ai gas.
9. I loculi prefabbricati, singolarmente dovranno essere realizzati in un unico getto di cemento armato vibrato di spessore mai inferiore a cm. 5.
10. Le celle prefabbricate, raggruppanti più loculi, dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato vibrato, con pareti perimetrali, solette e setti di divisione fra loculi, di spessore mai inferiore a cm. 5.
11. Le murature, i divisori e le solette di calcestruzzo dei loculi devono essere eseguite con materiali ed accortezze tali da garantire una perfetta tenuta ai liquidi e ai gas.
12. L'unione fra gli elementi monolitici prefabbricati di celle o loculi dovrà essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo di spessore non inferiore a cm. 5.
13. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare eventuale uscita di liquidi.
14. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni, di spessore totale non inferiore a cm. 15, sempre intonacati sulla parte esterna.
15. E' permessa anche la chiusura con elemento prefabbricato in cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con malta cementizia ad espansione, in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
16. I loculi devono essere numerati progressivamente in senso verticale partendo dal basso verso l'alto e viceversa e procedendo da sinistra verso destra. Tale ordine di assegnazione può essere derogato quando il coniuge o parenti di primo grado documentino con certificato medico condizioni tali da impedire l'uso di scale e/o elevatori, pregiudicando la cura della sepoltura del defunto.

#### **Art. 51 - Materiale di scavo**

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente trasportati a cura dell'Impresa alla discarica o altro luogo a ciò autorizzato.

#### **Art. 52 - Deposito materiali e modalità di esecuzione dei lavori**

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal custode.
2. È vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Anche nel corso di lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi.

5. Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di riparazione, i concessionari devono provvedere che non sia recato danno alla proprietà comunale o privata; che non se ne occupi in modo stabile o temporaneo parte alcuna, che non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.
6. A garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra dovrà essere prestata apposita garanzia di ammontare determinato dall'ufficio tecnico comunale.
7. È fatto divieto di utilizzo di attrezzature in proprietà del Comune presenti nei cimiteri se non esplicitamente autorizzati.

#### **Art. 53 - Lampade votive**

1. Nel cimitero è istituito il servizio di illuminazione elettrica delle sepolture a mezzo di lampade votive.
2. Il servizio è regolamentato dalle specifiche contenute nell'allegato a) di questo Regolamento.
3. Le tariffe per l'allacciamento e il canone annuo sono determinate dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 54 - Posa lapidi – iscrizioni**

1. L'apposizione di lapidi o l'esecuzione di iscrizioni sui chiusini di loculi ed ossari è soggetta ad autorizzazione comunale. La richiesta per la posa lapide come quella per iscrizione su chiusini deve essere presentata da imprese che esercitano attività di marmista e che risultano iscritte alla competente categoria artigianale o industriale presso la Camera di Commercio.
2. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto.
3. Alla domanda per posa lapidi deve essere unito il disegno della lapide, in scala 1:10; deve essere specificata la qualità del marmo impiegato, il testo dell'epigrafe ed indicata la fossa sulla quale la lapide va posta.
4. Le lapidi da collocare sulle fosse dei campi comuni non devono eccedere i mt. 1,20 di altezza, mt. 0,70 di larghezza e, con i contorni, superare la lunghezza di mt. 1,60, devono essere di marmo o pietra naturale dura ed essere fissata sopra un solido zoccolo pure di marmo naturale duro.
5. L'iscrizione funeraria, che deve contenere le sole generalità del defunto ed eventuali brevi parole celebrative, deve essere compilata in lingua italiana. E' ammessa la compilazione in lingua straniera a condizione che venga anche riportata la fedele traduzione in lingua italiana. Per le citazioni in latino non occorre la traduzione.
6. Per facilitare l'identificazione delle salme delle donne coniugate o vedove, possono essere indicati entrambi i cognomi.
7. Le lapidi di chiusura dei loculi, degli ossari e dei cinerari sono fornite dal Comune per i manufatti realizzati dal Comune stesso. E' vietata la sostituzione del chiusino. La sistemazione sulla lapide dei supporti per fiori deve seguire il criterio per cui gli stessi devono essere posizionati sulla stessa linea verticale di quelli sistemati nei loculi sottostanti o sovrastanti.

### **CAPO VIII - ATTIVITÀ FUNEBRE**

### **Art. 55 - Attività funebre**

1. L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni secondo le modalità indicate all'art. 5 della L.R.18/2010.
  - a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
  - b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
  - c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
  - d) trasferimento durante il periodo di osservazioni e trasporto funebre;
  - e) trattamenti di tanatocosmesi;
  - f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. È fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
  - b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. Il Comune verifica la presenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa regionale per l'esercizio dell'attività funebre e in fase successiva la persistenza dei requisiti stessi
4. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono all'Azienda Ulss.
5. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obiteriali e di cimiteri.
6. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obiteriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.

### **Art. 56 - Casa funeraria**

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
  - a) osservazione del cadavere;
  - b) trattamento conservativo;
  - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
  - d) custodia ed esposizione del cadavere;
  - e) attività proprie della sala del commiato
2. La legge regionale 18/2010 definisce i requisiti strutturali della casa funeraria e la gestione è autorizzata dal Comune, subordinata alla presentazione di segnalazione di inizio attività inviata a mezzo pec ed è consentita ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.
3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obiteriale.

#### **Art. 57 - Sala del commiato**

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
5. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale, la gestione è soggetta a comunicazione al Comune nelle forme previste dal regolamento comunale.
6. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

### **CAPO XI - POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Art. 58 - Orario**

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni da ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 10 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. I servizi funebri sono consentiti all'interno dell'orario di apertura del cimitero e concordati con il competente Servizio cimiteriale del Comune.

#### **Art. 59 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nel cimitero di norma non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.

#### **Art. 60 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - d) introdurre oggetti irriverenti;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe, posare lapidi senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) assistere da vicino alla esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei;
  - m) qualsiasi attività commerciali.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire

immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti dalla forza pubblica o deferito all' Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 61 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ufficio di Polizia Municipale.

#### **Art. 62 - Epigrafi, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ricordi decorosi e facilmente deperibili.
2. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piante di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe e i passaggi attigui.

#### **Art. 63 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'operatore cimiteriale toglierà e provvederà per la loro distruzione.
2. La falciatura e la successiva eliminazione delle erbe avranno luogo nei periodi opportuni

#### **Art. 64 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

## CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

### **Art. 65 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

### **Art. 66 - Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e nel testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 e alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria.

### **Art. 67 - Pregresse sepolture private a tumulazione a carattere perpetuo**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemoriale" quale presunzione "*iuris tantum*" dell'esistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Tutte le spese, ivi comprese quelle relative alle parti in comune (fondazioni, coperture, rivestimenti, ecc.), necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi ed ossari concessi in passato in perpetuo sono ad integrale ed esclusivo carico dei concessionari, salvi i casi in cui per motivi di elevata riconoscenza della collettività locale nei confronti dei defunti ivi tumulati, con delibera di Giunta Comunale i relativi oneri vengano assunti dal Comune. Alle manutenzioni straordinarie delle parti comuni provvederà il Comune che ripartirà quindi il relativo onere tra i concessionari.
3. Ai fini del recupero delle spese sostenute dal Comune per la manutenzione straordinaria dei loculi in concessione perpetua verrà data comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., ai concessionari all'ultimo recapito dagli stessi comunicato al Comune assegnando agli stessi un termine di tre mesi dal ricevimento della raccomandata per rimborsare al Comune la documentata spesa sostenuta. Decorso inutilmente il predetto termine il loculo verrà considerato abbandonato e, con atto del Sindaco, da notificarsi al concessionario, verrà dichiarata la decadenza della concessione. Nel caso i concessionari risultino irreperibili o gli stessi siano defunti e non sia stato comunicato al Comune il recapito dell'erede o degli eredi della concessione, sul loculo verrà apposto apposito cartello-avviso. Decorso sei mesi dall'affissione del cartello nel caso in cui il concessionario o i suoi legittimi eredi non abbiano preso alcun contatto con il Comune per il rimborso della spesa sostenuta o abbiano comunicato la volontà di non accollarsi il relativo onere e' dichiarata la decadenza della concessione con atto del Sindaco da notificarsi al concessionario o suoi eredi in quanto reperibili o, se irreperibili, da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune in due inserzioni successive della durata di 15 giorni intercalate da un periodo di 10 giorni. Decorso, senza

opposizioni, 15 giorni dalla notificazione o dalla seconda pubblicazione l'atto di decadenza diviene definitivo.

4. Le tombe di famiglia e le cappelle funerarie di famiglia edificate in aree in concessione perpetua verranno considerate abbandonate nei casi in cui i concessionari non provvedano all'esecuzione delle opere indispensabili di straordinaria manutenzione o le stesse siano lasciate in uno stato di grave indecorosità. Ai fini della dichiarazione di decadenza della concessione si applica la procedura prevista al precedente art. 43.

#### **Art. 68 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, traslazione, esumazione, etc.) o una concessione (aree, loculi, ossari) o apposizione di croci, lapidi o la costruzione di manufatti s'intende che agisca in nome e per conto e con il consenso di tutti gli interessati ai sensi art. 6 del presente Regolamento
2. In caso di contestazione l'amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 69 - Sanzioni**

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura prevista dell'art. 7/bis del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 oltre, se del caso, alla corresponsione delle spese di ripristino e al risarcimento del danno, ferme restando le specifiche sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.

## Allegato A - LUCE VOTIVA. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

### **A) Disciplina del servizio.**

Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo (giorno e notte). Il Comune non effettua rimborsi agli utenti e non assume alcuna responsabilità per le interruzioni del servizio imputabili a sospensioni dell'energia elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazione alla rete, per danni derivanti da eccezionali eventi atmosferici, da incendi ed in genere da interventi derivanti dall'intervento di terzi.

### **B) Corrispettivo dovuto.**

Il servizio a domanda individuale (D.M. 31.12.83), verrà fornito all'utenza applicando le tariffe approvate dall'organo competente e potranno essere annualmente aggiornate, in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione. Qualsiasi modifica delle tariffe si intenderà notificata con la semplice pubblicazione a norme di legge della deliberazione.

### **C) Allacciamento.**

Per poter chiedere l'allacciamento è necessario aver installato la lapide e il corpo illuminante.

La **domanda di allacciamento**, presente sul sito e compilabile a video, potrà essere presentata con la fotocopia del documento di identità del richiedente e allegato il pagamento effettuato del contributo di allaccio e canone annuale

### **D) Subentro dell'utenza.**

Chi intende subentrare nell'utenza deve fare richiesta scritta allo Sportello del Cittadino dichiarando di accettare gli obblighi assunti dal precedente utente. Occorre compilare la domanda su modulo prestampato scaricabile che andrà presentato allo Sportello del Cittadino o spedito a mezzo posta ordinaria, fax, e/o e-mail. Tutte le domande devono essere corredate di fotocopia del documento d'identità del richiedente.

Per le bollette rispeditate al mittente per irreperibilità dell'intestatario o per decesso dell'intestatario, per errata designazione dell'indirizzo da parte dell'intestatario o di chi per esso ed in assenza di comunicazioni inerenti la variazione del domicilio e per le quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio delle bollette stesse, si procederà all'interruzione del servizio.

### **E) Durata del servizio/Disdetta.**

La durata del servizio non può essere inferiore ad un anno solare.

In caso di mancata disdetta, da inviare entro il 31 Dicembre, l'utenza si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso.

Nel caso di disdetta l'utente dovrà dare comunicazione scritta compilando l'apposito modulo prestampato scaricabile, che andrà presentato allo Sportello del Cittadino o spedito a mezzo posta ordinaria, fax, e/o e-mail.

### **F) Obblighi dell'utente e divieti.**

L'utente è obbligato a comunicare al Comune eventuali cambi di indirizzo.

Eventuali guasti o interruzioni del servizio dovranno essere comunicati compilando l'apposito modulo scaricabile che andrà presentato all'Ufficio Manutenzione (o spedito a mezzo posta ordinaria, fax, e/o e-mail), che provvederà celermente al ripristino del guasto.

E' vietato agli utenti asportare o cambiare lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere il contratto e fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto